

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

Procedura di consultazione sulla legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Signora Consigliera federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e la ringraziamo per averci interpellato.

Preso atto dell'avamprogetto e del rapporto esplicativo del 13 dicembre 2013 osserviamo quanto segue.

I. Premessa

Il rapporto esplicativo indica a chiare lettere i motivi che hanno condotto alla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente ed i prevedibili effetti. Esso indica in particolare che:

- a) La proposta di modifica scaturisce da un'incompatibilità del diritto interno svizzero con i disposti dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (in seguito ALC). Tale incompatibilità è stata sancita anche dal Tribunale federale lo scorso 26 gennaio 2010 (pag. 8, Punto 1.1.3.). Nel contesto della citata decisione, il TF ha definito che un contribuente con appartenenza economica in Svizzera deve essere qualificato quale "quasi residente" quando il suo reddito imponibile deriva essenzialmente da una attività lucrativa dipendente esercitata in Svizzera. Secondo la massima istanza giudiziaria, questo si concretizza quando il reddito complessivo è stato conseguito in ragione di almeno il 90% nel nostro Paese.

Amnesso questo presupposto, l'Alta Corte ha ritenuto che, tra la situazione di un "quasi residente" e quella di un residente effettivo tassato secondo la procedura ordinaria, non sussista alcuna differenza oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento fiscale in considerazione della situazione personale e familiare del contribuente. Non potendo lo Stato di residenza effettiva tenere conto della sua situazione personale e familiare, è necessario che lo Stato del luogo di lavoro consideri questi fattori nell'ambito dell'imposizione del reddito.

- b) Ritenuto quanto sopra, la modifica dovrebbe servire ad evitare, per quanto possibile, le disparità di trattamento tra le persone tassate secondo la procedura ordinaria e quelle assoggettate all'imposta alla fonte (pag. 11, punto 1.1.5.).
- c) Essa non dovrebbe avere ripercussioni rilevanti né sull'economia in generale, né sulla piazza economica svizzera in particolare (pag. 29 punto 3.2.).

Si rileva in merito quanto segue:

Ad. a) Incompatibilità delle norme dell'imposizione alla fonte con l'ALC

Lo scorso 9 febbraio 2014 il popolo svizzero ha accolto l'iniziativa contro l'immigrazione di massa, che prevede la reintroduzione di contingenti all'immigrazione in Svizzera. Il voto svizzero è stato ampiamente criticato sia da autorità dell'Unione europea, sia da autorità dei singoli Paesi membri. Le critiche avevano un denominatore comune: l'ALC è un accordo unico e non può essere limitato nei suoi effetti. Pertanto, a detta di diverse autorità estere, dovesse la Svizzera introdurre contingenti all'immigrazione da Paesi UE, questi sarebbero contrari all'Accordo stesso.

Allo stadio attuale non è dato sapere cosa ne sarà degli Accordi bilaterali con l'UE ed in particolare dell'ALC.

Si ritiene pertanto che una modifica legislativa del diritto interno svizzero, dovuta essenzialmente ad una incompatibilità con un diritto internazionale superiore, appena messo in discussione dal popolo, sia attualmente prematura.

Si propende dunque per una sospensione dei lavori sulle modifiche legislative in questo campo, sino alla chiara definizione del quadro internazionale in materia. In questa fase interlocutoria, sino a definizione della fattispecie, i Cantoni potranno continuare ad applicare le norme attualmente in vigore (concessione di una tassazione correttiva su richiesta).

Indipendentemente da quanto precede, si rileva comunque quanto segue:

Ad. b) Eliminazione della disparità di trattamento tra imposizione alla fonte ed ordinaria

Il senso della modifica è quello di evitare quanto più possibile le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e quelle tassate secondo la procedura ordinaria.

Il nostro Cantone valuta di principio positivamente il tentativo di dare una risposta alla questione della disparità di trattamento tra contribuenti imposti ordinariamente e quelli imposti alla fonte, anche se tiene a precisare che il sistema attuale (imposizione correttiva su richiesta) si è finora rivelato efficace e non ha posto particolari problemi.

L'attuale rapporto esplicativo redatto dall'AFC si basa su un precedente rapporto allestito da un gruppo di lavoro nel quale anche il nostro Cantone era rappresentato. A questo gruppo di lavoro era stata demandata l'analisi dell'odierna situazione.

Il gruppo era giunto alla conclusione che l'attuale sistema dell'imposta alla fonte si sarebbe potuto adeguare sulla base dei seguenti tre scenari:

- mantenimento del sistema attuale (il problema della disparità di trattamento si sarebbe dovuto risolvere con una correttiva caso per caso);
- imposizione ordinaria automatica ulteriore di tutti i dimoranti (con mantenimento dell'imposizione alla fonte quale strumento di garanzia per la percezione), garantendo contestualmente un'imposizione ulteriore in via ordinaria ai quasi residenti (in pratica la proposta attualmente in consultazione);
- imposizione in via ordinaria ulteriore dei dimoranti solo dopo 3 anni dall'ottenimento del permesso B ma senza alcuna trattenuta alla fonte.

L'intento del gruppo, con la terza proposta, era quello di proporre un modello che cercasse di tenere debitamente in considerazione, sia le esigenze legali, sia la relativa applicazione pratica.

Tuttavia, una volta presentato il rapporto finale, il gruppo di lavoro, non è più stato interpellato per il prosieguo del mandato e la definizione dell'avamprogetto. Di conseguenza, da allora, il Cantone Ticino, tramite i suoi rappresentanti, non ha più avuto modo d'apportare alcun contributo in questo contesto, se non nell'ambito della consultazione relativa alla nuova Ordinanza sull'imposta alla fonte (OIFo).

Secondo la nostra opinione le modifiche così come proposte non raggiungono completamente lo scopo di evitare, per quanto possibile, le disparità di trattamento tra le persone tassate secondo la procedura ordinaria e quelle assoggettate all'imposta alla fonte. In particolare, introducendo la possibilità per il "quasi residente" di poter optare annualmente tra il regime d'imposizione alla fonte e quello ordinario nel contesto della cosiddetta "procedura di tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza", viene a quest'ultimo concesso un significativo vantaggio.

Questi vantaggi non si giustificano.

Rispetto al contribuente illimitatamente imponibile in Svizzera, al quale si applica unicamente il sistema ordinario d'imposizione, i "quasi residenti" potranno di volta in volta optare per il sistema d'imposizione a loro più vantaggioso.

Ad. c) Impatto sull'economia in generale e sulla piazza svizzera/ticinese

1. Panoramica dello stato di fatto


Anche le osservazioni in merito agli effetti del progetto sull'economia in generale e sulla piazza svizzera non possono essere condivise. Se in un contesto federale esse possono essere fondate, non lo sono invece nell'ambito cantonale ticinese.

In Ticino, rispetto agli altri Cantoni svizzeri, la situazione è molto particolare. Essa si contraddistingue da un *ingente* numero di frontalieri attivi sul territorio locale rispetto alla popolazione domiciliata e dimorante.


Complessivamente i soggetti imposti alla fonte in Ticino nel 2013 ammontavano a ca. 72'000 unità e si dividevano come segue:

- **assoggettati alla fonte con domicilio o dimora in CH:** ca. 13'000
(soggetti fiscali illimitatamente imponibili in Svizzera);
- **assoggettati alla fonte senza domicilio o dimora in CH:** ca. 59'000
(soggetti fiscali limitatamente imponibili in Svizzera)

Graficamente la situazione in Ticino rispetto al resto della Svizzera può essere rappresentata come segue:




Persone attive occupate in Svizzera



- Svizzeri
- Domiciliati (permesso C)
- Dimoranti (permesso B)
- Frontalieri (permesso G)
- ▣ Dimoranti temporanei (permesso L)
- Altri

Evoluzione degli occupati in Ticino secondo lo statuto (2002 - 2012)



I grafici evidenziano immediatamente come il fenomeno dei lavoratori frontalieri abbia, nella nostra regione, un impatto estremamente importante e sia molto più significativo rispetto al resto della Svizzera.

Se a livello nazionale i frontalieri ammontano a circa il 36% del totale dei contribuenti assoggettati alla fonte, in Ticino la percentuale raggiunge circa il 74% del totale.

Lo spaccato della popolazione "fiscalmente dimorante" in Ticino equivale invece a quella residente nel resto della Svizzera. Ciò nondimeno il gettito fiscale riconducibile a questo gruppo di popolazione è assimilabile a quello dei frontalieri.

In Ticino i cosiddetti "quasi residenti", che secondo il rapporto esplicativo dovrebbero godere di un trattamento fiscale analogo a quello dei soggetti dimoranti in Svizzera, si possono stimare (valutazione prudenziale) in circa 22'000 soggetti.

Nel 2013 solo 1'173 dimoranti assoggettati alla fonte hanno superato la soglia del reddito lordo da attività lucrativa dipendente determinante di fr. 120'000, beneficiando quindi della cosiddetta tassazione ulteriore.

Se a questi aspetti numerici si aggiungono elementi socio-demografici e finanziari, quali:

- conti pubblici deficitari (cause: crollo del gettito fiscale delle banche, azzeramento dei dividendi della Banca nazionale, impatto del finanziamento delle cliniche private, incremento delle spese sociali);
- i padroncini e l'agguerrita concorrenza di manodopera estera;
- l'impatto sul mercato del lavoro che causa una disoccupazione molto più elevata rispetto alla media svizzera;
- l'impatto sul territorio;
- la differenza di potere d'acquisto del franco rispetto all'euro;
- l'attuale negativa situazione congiunturale italiana;
- come pure le incertezze relative alle trattative con l'Italia per la rinegoziazione delle regole fiscali sancite dalla Convenzione contro la doppia imposizione (CDI CH - I) tra Svizzera e Repubblica italiana, applicabili in questo contesto, in particolare l'Accordo sui frontalieri che prevede attualmente l'esonero in Italia del reddito da lavoro dipendente conseguito su suolo svizzero da determinati frontalieri;
- ecc.

è evidente quanto l'avamprogetto posto in consultazione sia di forte impatto per il nostro Cantone.

Giova ricordare che proprio la CDI CH - I e l'annesso Accordo sui frontalieri pongono all'economia ticinese tutta una serie di limiti che, se non eliminati al più presto, renderanno le riforme attualmente in atto a livello federale (in particolare la modifica che qui ci occupa, ma anche la riforma delle imprese III) un pesante fardello, in luogo di un'opportunità economica.

L'attuale accordo in materia di frontalieri fra Svizzera e Italia prevede infatti che il Cantone Ticino versi all'Italia il 38.8% dell'imposta alla fonte prelevata.

Oggi il ristorno è determinato sull'ammontare netto dell'imposta alla fonte, dopo eventuali tassazioni correttive.

Con il nuovo ordinamento previsto dalla Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, il "quasi residente" avrà la facoltà d'essere imposto in maniera ordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta entro la fine del mese di marzo dell'anno civile successivo all'anno fiscale.

Con questo sistema, il calcolo della retrocessione alla Repubblica Italiana dell'imposta alla fonte si complica notevolmente.

In particolare si evidenzia il rischio, considerando le nuove potenziali richieste di tassazione ordinarie ulteriori (da noi stimate in circa 22'000), che con questo sistema il Cantone Ticino vada a retrocedere alla Repubblica Italiana un importo dell'imposta alla fonte superiore a quanto effettivamente dovuto.

Considerata questa premessa, chiediamo che, in questa sede come nel contesto della rinegoziazione della CDI CH – I, gli aspetti da noi sollevati siano adeguatamente considerati e analizzati al fine di trovare soluzioni compatibili e sinergiche anche nell'ottica della realtà del nostro Cantone.

2. Ripercussioni finanziarie

Contrariamente a quanto affermato nel rapporto, l'abbassamento del limite per beneficiare automaticamente dell'imposizione ordinaria per i residenti comporterà per il Cantone Ticino un minor gettito presumibilmente molto significativo. Ciò in ragione del fatto che le attuali deduzioni comprese nelle aliquote sono nella maggioranza dei casi inferiori rispetto a quelle reali.

Lo scrivente Consiglio di Stato è dell'avviso che non sia opportuno iniziare una procedura di consultazione su di un nuovo ordinamento quando non si è in grado di quantificarne in maniera globale e per i singoli Cantoni/Comuni gli effetti finanziari. Riteniamo quindi prioritario che si determinino con chiarezza le ripercussioni finanziarie che le previste modifiche legislative potranno comportare. Solo considerando gli aspetti economici della riforma è possibile ponderare l'efficacia e l'impatto delle misure proposte.

3. Ripercussioni sull'effettivo del personale

Contrariamente a quanto indicato nel rapporto, siamo dell'avviso che l'onere amministrativo e di riflesso i costi per il personale, aumenteranno sensibilmente.

Per i "quasi residenti" l'imposizione ordinaria ulteriore comporterà sicuramente un onere amministrativo accresciuto. L'incarto dovrà dapprima essere analizzato dall'Ufficio preposto all'accertamento dell'imposta alla fonte per determinare se le condizioni per lo statuto di "quasi residente" sono adempiute, in seguito l'incarto dovrà essere elaborato dall'Ufficio responsabile all'emissione della tassazione ordinaria ulteriore. Anche ai fini della percezione dell'imposta si può ipotizzare un aumento degli interventi.

Il doppio onere amministrativo, di per sé sconveniente, è aggravato dal fatto che il 38.8% del gettito deve essere ristornato, dal nostro Cantone, alla Repubblica

Italiana. Lavorare il doppio per incassare la metà in tempi di difficoltà finanziaria e nei quali allo Stato è richiesta maggiore efficienza ed efficacia appare assolutamente sproporzionato.

4. Ripercussione sull'economia e sulla piazza ticinese

Le proposte contenute nell'avamprogetto andrebbero ulteriormente ad incidere sulla già delicata situazione economica del nostro Cantone. In particolare, aumenterebbe significativamente il vantaggio economico del lavoratore frontaliere in Ticino, rispetto a quello domiciliato o residente. Non si può neppure escludere un effetto di "dumping" salariale in funzione del presumibile risparmio fiscale ulteriore che il lavoratore frontaliere potrebbe realizzare.

II. Commento alle nuove disposizioni

a) *Nuovi artt. 89 LIFD / 33a LAID - Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio per i residenti*

Il rapporto esplicativo definisce quanto segue (pag. 11, punto 1.2.1.):

"Se i proventi lordi assoggettati alla ritenuta dell'imposta alla fonte superano l'importo stabilito dal DFF in collaborazione con i Cantoni, viene effettuata d'ufficio una tassazione ordinaria ulteriore. L'importo stabilito deve essere chiaramente inferiore al salario mediano di circa 65'000 franchi calcolato dall'ufficio federale di statistica. Se nonostante diffida la dichiarazione d'imposta non viene presentata, l'autorità fiscale cantonale esegue una tassazione d'ufficio come per i contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria.

Se i proventi lordi sono inferiori all'importo fissato dal DFF in collaborazione con i Cantoni, viene effettuata una tassazione ordinaria ulteriore soltanto se entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello fiscale viene presentata la relativa richiesta."

Il nostro Cantone è dell'avviso che l'attuale limite di fr. 120'000 debba essere mantenuto, se non addirittura aumentato.

Qualora però si intendesse comunque introdurre un'imposizione obbligatoria per i residenti (soggetti dimoranti) quest'ultima dovrà avvenire senza eccezioni. In particolare l'abbassamento del limite attuale non è opportuno ed implicherebbe una disparità di trattamento. Infatti, il contribuente che rientra nella fascia di reddito inferiore a quella definita dal DFF opterebbe per la dichiarazione ordinaria unicamente se il suo carico fiscale ordinario fosse inferiore a quello prelevato alla fonte (facoltà di scelta ingiustificata nei confronti di altri contribuenti a cui questa facoltà non è data). È possibile ritenere come il Cantone Ticino possa essere maggiormente confrontato a speculazioni di questo genere rispetto ad altri Cantoni.

Inoltre, il rapporto finale indica che il contribuente che presenta una richiesta di tassazione ulteriore deve fare fronte alle eventuali conseguenze negative di una decisione di tassazione. In altri termini, è possibile che il debito d'imposta nell'ambito di una tassazione ordinaria ulteriore sia maggiore rispetto a quanto da lui già pagato alla fonte e che quindi egli sia tenuto a pagare la differenza.

In un tale caso si porrebbero difficoltà pratiche d'incasso in quanto la differenza a favore del fisco non potrebbe essere recuperata tramite il datore di lavoro. Questi fattori non sono stati considerati nella proposta di modifica.

Secondo il rapporto esplicativo, l'introduzione di un limite per l'assoggettamento automatico dei residenti sarebbe riconducibile ad una richiesta dei Cantoni allo scopo di contenere "onere amministrativo legato alla procedura di tassazione".

Si rileva che nell'ipotesi d'assenza di un limite minimo, un cambiamento di questa entità implicherebbe un onere amministrativo aggiuntivo. Per il Cantone Ticino ciò significherebbe un aumento di ca. 14'000 contribuenti da assoggettare in futuro ordinariamente.

A nostro giudizio, al fine di contenere i costi amministrativi, sarebbe più opportuno mantenere l'attuale limite in vigore in quasi tutti i Cantoni (CHF 120'000), eventualmente aumentandolo, oppure prevedere l'abolizione dell'attuale limite minimo permettendo tuttavia, ma solo su richiesta, l'assoggettamento in via ordinaria.

b) Nuovi artt. 89a LIFD / 33b LAID - Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta per i "quasi residenti"

La sentenza del TF del 26 gennaio 2010 non ha definito le modalità per eliminare la presunta disparità di trattamento. Essa non ha quindi messo in discussione il principio secondo il quale eventuali disparità di trattamento possono essere eliminate tramite il meccanismo della cosiddetta rettifica dell'aliquota (tassazione correttiva). Procedura tramite la quale oggi il Ticino elimina le disparità di trattamento in questo contesto.

Il rapporto esplicativo prevede, per contro, la possibilità per il "quasi residente" di richiedere, entro la fine del mese di marzo dell'anno civile successivo all'anno fiscale, di essere imposto in maniera ordinaria. Il contribuente non rimane tuttavia vincolato a questo sistema ma può/deve presentare una nuova richiesta di tassazione ordinaria ulteriore ogni successivo anno.

È evidente come questo margine di manovra, lasciato solo al contribuente estero, non possa essere condiviso; egli ha infatti la possibilità di richiedere la tassazione ordinaria nell'anno in cui questa risulta più vantaggiosa rispetto all'imposizione alla fonte e di non richiederla quando invece ne risulterebbe uno svantaggio.

Questa soluzione è totalmente insoddisfacente soprattutto per la realtà del Cantone Ticino. Il contribuente domiciliato all'estero che si qualifica come "quasi residente",

- oltre ad usufruire dei vantaggi legati all'accresciuto potere d'acquisto del franco svizzero rispetto all'euro e
- a godere di esenzioni/agevolazioni fiscali nel suo paese di domicilio (cfr. benefici dell'Accordo sui frontalieri con l'Italia indicati in precedenza);

avrà anche la facoltà di volta in volta di decidere a quale regime fiscale convenga assoggettarsi a dipendenza dei vantaggi che l'uno presenterà rispetto all'altro.

Il rapporto esplicativo sostiene che la soglia minima del 90%, in funzione dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (in seguito CGCE), non sia da intendere quale regola ferrea, ma piuttosto quale riferimento.

Onde ovviare ad un problema di interpretazione generale, ma ponendo comunque dei parametri vincolanti, siamo dell'opinione che la migliore soluzione sarebbe di ancorare questo parametro percentuale in un'ordinanza federale.

c) Nuovi artt. 88 cpv. 4, 100 cpv. 3 LIFD / 37 cpv. 3 LAID - Uniformazione della provvigione di riscossione dell'imposta

Siamo dell'opinione che un'uniformazione della provvigione di riscossione dell'imposta non sia opportuna ed esuli dal mandato d'armonizzazione conferito alla Confederazione (art. 129 Cost. fed.).

Inoltre, se s'introducesse una simile limitazione i Cantoni non avrebbero più spazio di manovra per "premiare" quei datori di lavoro che adempiono pienamente i disposti di legge inoltrando i conteggi in formato elettronico e provvedendo ad un corretto assoggettamento dei dipendenti.

d) Nuovi artt. 99a LIFD / 35a LAID - Tassazione ordinaria ulteriore

Il sistema proposto potrebbe comportare un aumento dell'onere amministrativo anche nel caso di quei contribuenti che non richiedono la tassazione ordinaria ulteriore. Essi infatti per beneficiare nel loro paese di domicilio del computo dell'imposta prelevata alla fonte necessiterebbero di una dichiarazione Svizzera attestante l'assoggettamento definitivo all'imposta alla fonte.

In relazione alla proposta di estendere il sistema di tassazione ordinaria ulteriore anche ai quasi residenti, cittadini extra UE, se ne contesta la necessità, ritenuto come la Svizzera non è legata a nessun obbligo internazionale in questo senso.

e) Nuovo art. 136a – Rappresentanza obbligatoria

È doveroso notare che, nel caso in cui il recapito in Svizzera del contribuente domiciliato all'estero non fosse indicato o perdesse validità, l'assegnazione del

termine per l'indicazione del nuovo recapito dovrebbe avvenire per rogatoria internazionale, il che complicherebbe ed allungherebbe non poco la procedura. Sarebbe piuttosto opportuno ancorare nella legge che, per il contribuente che non dispone di un valido recapito in Svizzera, decade *ipso iure* la possibilità di richiedere la tassazione ordinaria ulteriore.

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo sua totale disposizione.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:


P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Allegato:
Questionario

Copia per conoscenza a:
Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch;
renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)

Consultazione: Questionario per i Cantoni relativo alla legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Domande	Risposte
<p>1. Quante persone residenti assoggettate all'imposta alla fonte hanno il domicilio nel vostro Cantone? Quante di esse conseguono un reddito lordo da attività lucrativa superiore a 120 000 franchi?</p>	<p>Nel 2013 le persone assoggettate all'imposta alla fonte con dimora in Ticino erano ca. 13'000 di cui 1'173 hanno conseguito un reddito lordo da attività lucrativa superiore a 120'000 franchi all'anno</p>
<p>2. Quante persone non residenti assoggettate all'imposta alla fonte lavorano nel vostro Cantone? Quante di esse conseguono un reddito lordo da attività lucrativa superiore a 120 000 franchi?</p>	<p>Nel 2013 le persone assoggettate all'imposta alla fonte non residenti in Ticino erano ca. 59'000; il numero di queste persone che percepisce un reddito da attività lucrativa superiore a 120'000 franchi annui non è disponibile</p>
<p>3. Qual è la percentuale delle persone assoggettate all'imposta alla fonte nel vostro Cantone con un reddito lordo da attività lucrativa inferiore a - 40 000 franchi? - 50 000 franchi? - 60 000 franchi?</p>	<p>Dati non disponibili</p>
<p>4. Qual è l'effettivo di personale impiegato attualmente per garantire l'esecuzione dell'imposta alla fonte di persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (comprese eventuali risorse di personale nei Comuni)?</p>	<p>15 persone</p>

5. Quante procedure supplementari di tassazione ordinaria ulteriore sono previste nel vostro Cantone?	34'000																												
6. È possibile quantificare l'onere supplementare cantonale in posti di lavoro e franchi a seguito dei previsti adeguamenti del regime dell'imposta alla fonte?	L'onere supplementare è pari a 10-15 posti di lavoro / 1 – 1,5 milioni di franchi																												
7. In caso affermativo, a quanto ammontano gli sgravi amministrativi a seguito dell'abolizione delle correzioni delle tariffe?	100'000 franchi (1 unità)																												
8. Tra il 2010 e il 2012 quale ammontare a titolo di provvigioni di riscossione (Confederazione, Cantoni, Comuni) è stato pagato dal vostro Cantone? Quale percentuale è stata applicata? È possibile ripartire tali provvigioni secondo prestazioni in capitale e altre prestazioni imponibili?	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Provvigioni di riscossione</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Importo in franchi</th> <th rowspan="2">Percentuale</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Prestazioni in capitale</th> <th>Altre prestazioni imponibili</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>22'000</td> <td>9'057'000</td> <td></td> <td>4 / 2%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>38'000</td> <td>9'186'000</td> <td></td> <td>4 / 2%</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>86'000</td> <td>9'250'000</td> <td></td> <td>4 / 2%</td> </tr> </tbody> </table>	Provvigioni di riscossione						Importo in franchi		Percentuale		Prestazioni in capitale	Altre prestazioni imponibili		2010	22'000	9'057'000		4 / 2%	2011	38'000	9'186'000		4 / 2%	2012	86'000	9'250'000		4 / 2%
Provvigioni di riscossione																													
		Importo in franchi		Percentuale																									
	Prestazioni in capitale	Altre prestazioni imponibili																											
2010	22'000	9'057'000		4 / 2%																									
2011	38'000	9'186'000		4 / 2%																									
2012	86'000	9'250'000		4 / 2%																									

Data: 13 marzo 2014

Partecipante alla procedura di consultazione: Cantone Ticino